

MAPS S.P.A.

Approvata dal Consiglio di Amministrazione il 15 febbraio 2019 e da ultimo modificata l'8 luglio 2022

INDICE

1.	Premessa	
	Definizioni	
	AMBITO DI APPLICAZIONE	
4.	PROCEDURA PER L'ESAME E L'APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORREI	LATE
5.	APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	
6.	COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	10
7.	Presidi equivalenti	10
8.	REGISTRO DELLE PARTI CORRELATE E INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PA	RTI
CO	RRELATE	11
9.	OPERAZIONI EFFETTUATE PER IL TRAMITE DI EVENTUALI CONTROLLATE	1

1. Premessa

- 1.1. La presente procedura per le operazioni con parti correlate (la "Procedura") approvata dal Consiglio di Amministrazione di Maps S.p.A. (la "Società") il 15 febbraio 2019, ed aggiornata il 19 luglio 2021, previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e del Collegio sindacale, è adottata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2391-bis del codice civile e degli artt. 113-ter, 114, 115 e 154-ter del Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "Testo Unico" o "TUF"), del Regolamento Operazioni con Parti Correlate adottato dalla Consob con delibera 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato (il "Regolamento Consob Parti Correlate"), tenuto conto anche delle indicazioni e chiarimenti forniti dalla Consob con la comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010, e delle Disposizioni in tema di parti correlate emanate da Borsa Italiana S.p.A. nel maggio 2012 ed applicabili alle società emittenti azioni ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan (le "Disposizioni EGM Parti Correlate").
- 1.2. La Procedura contiene le regole che disciplinano l'individuazione, l'approvazione e l'esecuzione delle operazioni effettuate con parti correlate (le "Operazioni con Parti Correlate" o "Operazioni") poste in essere dalla Società, direttamente ovvero per il tramite di Controllate, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni effettuate con Parti Correlate (come *infra* definite).
- 1.3. Si precisa che la Società è qualificabile come "società di minori dimensioni" ai sensi dell'art. 3 Regolamento Consob e si avvale della facoltà prevista dall'art. 10 Regolamento Consob Parti Correlate individuando una procedura unica per le Operazioni con Parti Correlate (siano esse di maggiore o di minore rilevanza) per la cui approvazione non è richiesta la delibera dall'assemblea.
- 1.4. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Procedura, viene fatto rinvio alle disposizioni del Regolamento Consob Parti Correlate (così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento EGM) e alle disposizioni di legge e regolamentari nazionali e comunitarie pro-tempore applicabili.
- 1.5. Si precisa che la Società non è qualificabile come "società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante" ai sensi dell'articolo 2-bis del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato.

2. DEFINIZIONI

- 2.1 In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, i termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola utilizzati nella presente Procedura hanno il significato ad essi qui di seguito attribuito, essendo peraltro precisato che, ogni qualvolta il contesto lo richieda, il medesimo significato vale sia al singolare sia al plurale.
 - "Amministratori Coinvolti nell'Operazione": gli Amministratori che abbiano nell'operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società.
 - "Amministratore Delegato": ciascun Consigliere di Amministrazione della Società munito di deleghe di gestione.
 - "Amministratore Indipendente": ciascun Amministratore riconosciuto dalla Società quale indipendente ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del TUF.

- "Amministratori Non Correlati": gli Amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle Parti Correlate della controparte.
- "Comitato per le Operazioni con Parti Correlate" o "Comitato": il comitato composto da tutti gli Amministratori Indipendenti della Società di volta in volta in carica. Resta inteso che, laddove, per qualsivoglia ragione, (i) almeno uno dei membri del Comitato non possa essere considerato Amministratore Non Correlato oppure (ii) ci sia un solo Amministratore Indipendente in carica, si ricorrerà ai Presidi Equivalenti.
- "Dirigenti con Responsabilità Strategiche": i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, compresi gli Amministratori (esecutivi o meno) e i sindaci effettivi della Società.
- "Interessi Significativi": ai fini di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, delle Disposizioni EGM Parti Correlate, si intende la detenzione diretta o indiretta di una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale ovvero la condivisione, tra la Società e la società controllata o collegata con cui l'operazione è svolta, di uno o più Dirigenti con Responsabilità Strategiche che beneficiano di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) che dipendano, direttamente ed in misura significativa, dai risultati conseguiti da tale società controllata o collegata.
- "MAR": il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014.
- "Operazioni con Parti Correlate" o "Operazioni": qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra la Società e una Parte Correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Si considerano comunque incluse: (i) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate; e (ii) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche.
- "Operazioni di Importo Esiguo": le Operazioni con Parti Correlate in cui il prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o il prevedibile valore massimo delle prestazioni a carico della società non superi, per ciascuna Operazione:
- Euro 50.000,00, nel caso di Operazioni concluse con persone fisiche,
- Euro 100.000,00, nel caso di Operazioni concluse con persone giuridiche.

Tali limiti sussistono anche per il caso di Operazioni con Parti Correlate concluse con una medesima Parte Correlata tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, cumulativamente considerate.

- "Operazioni di Maggiore Rilevanza": le "operazioni di maggiore rilevanza" come individuate sulla base dei criteri indicati nell'Allegato 2 delle Disposizioni EGM Parti Correlate di volta in volta vigenti.
- "Operazioni di Minore Rilevanza": tutte le Operazioni diverse dalle Operazioni di

Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

"Operazioni Escluse": le Operazioni escluse, in tutto o in parte, dall'applicazione della presente Procedura, in conformità alle previsioni di esenzione di cui alle Disposizioni EGM Parti Correlate e meglio identificate al successivo articolo 3.

"Operazioni Ordinarie": le Operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria.

"Parte Correlata": i soggetti individuati nell'Appendice del Regolamento Consob Parti Correlate (1).

"Presidi Equivalenti": i presidi indicati nel successivo articolo 7 da adottarsi da parte della Società ai fini del funzionamento della presente Procedura qualora, in relazione a una determinata Operazione, non sia possibile costituire il Comitato secondo le relative regole di composizione.

"Soci Non Correlati": i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata Operazione sia alla Società.

"Stretto Familiare": un familiare di una persona che ci si attende possa influenzare, o essere influenzato da, tale persona nei loro rapporti con la Società. Può includere: (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona; (b) i figli del coniuge o del convivente di quella

(ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o

(b) un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
- (ii) un'entità è una collegata o una *joint venture* dell'altra entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
- (iii) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;
- (iv) un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
- (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
- (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
- (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante);
- (viii) l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio.

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati.

Per la definizione delle nozioni di "controllo", "controllo congiunto", "influenza notevole", "dirigenti con responsabilità strategiche", "stretti familiari", "società controllata" "società collegata" e "joint venture", ove non espressamente riportate nella presente Procedura, si rinvia all'Appendice del Regolamento Consob Parti Correlate.

¹ Per chiarezza espositiva, si evidenzia che il Regolamento Consob Parti Correlate definisce "Parte Correlata" una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio. In particolare:

⁽a) una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:

⁽i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;

⁽iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante;

persona; (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente.

"TUF": il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

- 3.1. In conformità alla disciplina del Regolamento Consob Parti Correlate, le disposizioni della presente Procedura non si applicano:
 - (a) (i) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del Codice Civile relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo (ove nominato); (ii) alle deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del Codice Civile; e (iii) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio sindacale;
 - (b) alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi (i) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'art. 2442 del codice civile; (ii) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale; (iii) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'art. 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'art. 132 del TUF;
 - (c) ai sensi dell'art. 13, terzo comma, lett. b, del Regolamento Consob Parti Correlate, alle deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a condizione che: (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'Assemblea; (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da Amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti; (iii) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
 - (d) alle Operazioni di Importo Esiguo;
 - (e) alle Operazioni Ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard (ossia, a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo).

In tal caso, quanto alle:

Operazioni Ordinarie di Maggiore Rilevanza che siano concluse a condizioni di mercato o standard, la Società, fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 17 della MAR, è tenuta agli obblighi periodici di informazione di cui all'articolo 5, ottavo comma, e all'articolo 13, terzo comma, lett. c) del Regolamento Consob Parti Correlate e, pertanto, (i) entro 7 (sette) giorni dall'approvazione dell'Operazione da parte dell'organo competente² ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile, comunica a Consob la controparte correlata, l'oggetto, il corrispettivo delle Operazioni Ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard di maggior rilevanza, che hanno beneficiato dell'esclusione ai sensi del presente articolo, nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'Operazione di Maggiore Rilevanza in questione sia Ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro; (ii) indica nella relazione sulla gestione la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle Operazioni Ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard di maggior rilevanza, che hanno beneficiato dell'esclusione ai sensi del presente articolo; (iii) fornisce l'informativa al pubblico di cui al successivo art. 11.2.6. L'informativa di cui al punto (i) che precede è anticipata al Comitato prima del compimento dell'Operazione, affinché quest'ultimo verifichi la corretta applicazione delle condizioni di esenzione dell'Operazione stessa;

- Operazioni Ordinarie di Minore Rilevanza che siano concluse a condizioni di mercato o *standard*, l'Amministratore Delegato, con l'ausilio della funzione aziendale a tal fine preposta, ne dà comunicazione al Comitato, almeno su base annuale. Nella Comunicazione sono indicati la controparte correlata, l'oggetto, il corrispettivo delle Operazioni Ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*, che hanno beneficiato dell'esclusione ai sensi del presente articolo, nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'Operazione di Minore Rilevanza in questione sia Ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*, fornendo oggettivi elementi di riscontro;
- (f) alle operazioni con o tra società controllate e alle operazioni con società collegate (ove esistenti), qualora nelle suddette società non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società. La Società è tenuta, tuttavia, agli obblighi periodici di comunicazione di cui all'art. 5, ottavo comma, del Regolamento Consob in relazione alle predette operazioni escluse dall'applicazione delle disposizioni della Procedura;
- (g) alle Operazioni urgenti di cui all'art. 13, sesto comma, del Regolamento Consob Parti Correlate, nei limiti e alle condizioni ivi previste.
- 3.2. Con periodicità almeno annuale, gli Amministratori Delegati inviano al Comitato un'informativa sull'applicazione dei casi di esclusione di cui al presente articolo 3, almeno con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza Escluse.

4. PROCEDURA PER L'ESAME E L'APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

4.1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento EGM, la Società si avvale della facoltà di cui all'articolo 10 del Regolamento Consob Parti Correlate di applicare alle Operazioni di Maggiore Rilevanza la procedura stabilita per le Operazioni di Minore Rilevanza. Pertanto,

Pagina | 7

² Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro 7 (sette) giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea.

- la procedura di cui al presente articolo troverà applicazione tanto con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza quanto alle Operazioni di Minore Rilevanza.
- 4.2. I soggetti che, per conto della Società o delle eventuali società controllate, sono competenti in relazione all'approvazione e/o all'esecuzione di una determinata operazione, devono preventivamente verificare se la controparte dell'operazione medesima sia da considerarsi o meno Parte Correlata, facendo riferimento, tra l'altro, al registro delle Parti Correlate di cui all'art. 8. Qualora venga accertato che la controparte dell'operazione è una Parte Correlata, essi comunicano tempestivamente a un Amministratore Delegato l'intenzione di avviare le trattative relative all'operazione.
- 4.3. Ricevuta la comunicazione di cui sopra e verificata la sussistenza del rapporto di correlazione con la controparte dell'operazione, l'Amministratore Delegato che ha ricevuto la comunicazione di cui al precedente articolo 4.2 valuta tempestivamente se:
 - (a) l'operazione sia qualificabile come Operazione con Parte Correlate ai sensi della Procedura; ovvero
 - (b) sia applicabile uno o più dei casi di esenzione di cui all'articolo 3.
- 4.4. Nel caso in cui l'operazione sia qualificabile come Operazione con Parte Correlata ai sensi della presente Procedura, la medesima dovrà essere approvata dall'organo competente previo motivato parere del Comitato sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, in conformità a quanto previsto al successivo articolo 5. Al fine del rilascio di tale parere, al Comitato dovranno essere fornite, con congruo anticipo (i.e. almeno 5 giorni prima della riunione), adeguate preventive informazioni sull'Operazione oggetto di approvazione, supportate da adeguata documentazione.
- 4.5. Successivamente all'approvazione dell'Operazione con Parti Correlate da parte dell'organo competente:
 - (a) qualora la medesima sia soggetta agli obblighi di comunicazione al pubblico previsti dall'articolo 17 MAR, la Società diffonde un comunicato stampa contenente altresì le informazioni indicate al successivo articolo 11.3; e
 - (b) qualora la medesima sia qualificabile come Operazione di Maggiore Rilevanza, la Società mette a disposizione del pubblico e di Consob un documento informativo, redatto nei termini e ai sensi di cui al successivo articolo 11.2.

5. APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- 5.1. L'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate non esentate ai sensi della presente Procedura è rimessa alla competenza degli Amministratori Delegati, ove rientri nell'ambito delle deleghe ad essi attribuite e fermo il rispetto dell'articolo 2391 del Codice Civile, ovvero del Consiglio di Amministrazione o dell'assemblea se tali Operazioni ricadono in una tipologia di operazioni che, per legge, statuto o delibera consiliare, spetti alla loro rispettiva competenza.
- 5.2. Il Consiglio di Amministrazione della Società ovvero l'Amministratore Delegato competente approva le Operazioni con Parti Correlate, previo parere motivato non vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate sull'interesse della Società al compimento

- dell'Operazione nonché sulla sua convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato.
- 5.3. Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate rilascia in tempo utile per la relativa esecuzione e/o deliberazione dell'Operazione il relativo parere motivato in materia fornendo tempestivamente all'organo competente a deliberare o eseguire l'Operazione un'adeguata informativa in merito all'istruttoria condotta sull'Operazione da approvare. Qualora le condizioni economiche dell'Operazione, all'esito dell'istruttoria, siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, ossia analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate di corrispondente natura, entità e rischio, la documentazione predisposta dal Comitato deve contenere oggettivi elementi di riscontro. Il Comitato dovrà, inoltre, trasmettere all'organo competente a deliberare in merito all'Operazione anche gli altri eventuali pareri acquisiti in relazione all'Operazione con Parti Correlate.
- 5.4. Al fine di consentire al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di rilasciare un parere motivato in materia, l'Amministratore Delegato sottopone tempestivamente l'Operazione all'attenzione del Comitato, fornendo ad esso tutte le informazioni in suo possesso e indicando se necessario il termine entro cui questo deve esprimere il proprio parere. Il Comitato si costituirà e procederà poi alla valutazione dell'Operazione, ai sensi della presente Procedura.
- 5.5. Qualora il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate lo ritenga necessario od opportuno potrà avvalersi della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta previa adeguata verifica in merito all'indipendenza di tali esperti svolta dal Comitato stesso rispettando il limite di spesa pari al 5% del controvalore dell'operazione. Il Comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra tali esperti e: (i) la Parte Correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo, nonché gli amministratori delle predette società; (ii) la Società, le Società Controllate, i soggetti che le controllano, le società sottoposte a comune controllo, nonché gli amministratori delle predette società prese in considerazione ai fini della qualificazione dell'esperto come indipendente e le motivazioni per le quali tali relazioni sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza. Le informazioni sulle eventuali relazioni possono essere fornite allegando una dichiarazione degli stessi esperti indipendenti.
- 5.6. In tutti i casi in cui l'Operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione si astengono dalla votazione sulla stessa e i verbali delle deliberazioni di approvazione devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché alla sua convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga di non condividere il parere del Comitato dovrà debitamente specificare le ragioni di tale non condivisione.
- 5.7. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche alla fase istruttoria e alla fase di approvazione delle proposte di deliberazione relative alle Operazioni con Parti Correlate che sono di competenza o devono essere autorizzate dall'Assemblea dei soci.
- 5.8. In assenza di un motivato parere favorevole del Comitato, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque realizzare un'Operazione di Maggiore Rilevanza, qualora la medesima si approvata dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 c.c. e, fermo quanto

previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del Codice Civile, la maggioranza dei Soci Non Correlati, rappresentativi di una partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale, non esprima voto contrario all'operazione. La stessa disposizione si applica nel caso in cui, con riferimento ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza di competenza assembleare, la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario degli Amministratori Indipendenti.

6. COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- 6.1 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si riunisce tempestivamente su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato.
- 6.2 I soggetti individuati quali componenti del Comitato sono tenuti a dichiarare tempestivamente la sussistenza di eventuali rapporti di correlazione in relazione alla specifica Operazione con Parti Correlate, al fine di consentire l'applicazione dei Presidi Equivalenti.
- 6.3 Il Comitato è costituito e funzionante in osservanza, tra l'altro, dei seguenti principi:
 - a) le riunioni del Comitato devono essere verbalizzate e il Presidente ne dà informazione al primo Consiglio di Amministrazione utile;
 - nello svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato ha la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per l'espletamento dei propri compiti, nonché di avvalersi di consulenti esterni nei limiti stabiliti dalla presente Procedura;
 - c) alle riunioni del Comitato possono partecipare, previo invito del Comitato stesso e in relazione ai punti all'ordine del giorno, soggetti che non ne sono membri, quali, a esempio, i componenti del Collegio sindacale;
 - d) per la validità delle deliberazioni del Comitato è richiesta la presenza della maggioranza dei rispettivi membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti;
 - e) le riunioni sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di videoconferenza o conferenza telefonica, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e dagli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, di ricevere la documentazione e di poterne trasmettere; in tal caso il Comitato si considera tenuto ove si trova il Presidente.
- 6.4 Il Comitato si riunisce con cadenza almeno annuale per la verifica del corretto svolgimento e della concreta frequenza delle Operazioni Ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*.

7. Presidi equivalenti

- 7.1 Ai sensi della presente procedura troveranno applicazione i seguenti presidi equivalenti:
 - (a) qualora almeno uno dei membri del Comitato non possa essere considerato Amministratore Non Correlato, il parere del Comitato è rilasciato all'unanimità da parte dei restanti Amministratori Non Correlati, sempre che questi siano in numero pari o superiore a 2 (due);

(b) nel caso in cui il presidio di cui alla precedente lettera a) non possa trovare applicazione, il parere è rilasciato (i) dal Collegio Sindacale, a condizione che i componenti del Collegio Sindacale, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne diano notizia agli altri sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; ovvero (ii) da un esperto indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Presidente del Collegio Sindacale, tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

8. REGISTRO DELLE PARTI CORRELATE E INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- 8.1. La Società istituisce un apposito registro nel quale vengono iscritte le Parti Correlate individuate ai sensi della presente Procedura.
- 8.2. La predisposizione e l'aggiornamento del registro delle Parti Correlate sono curati da un Amministratore Delegato della Società, d'intesa e con l'ausilio della funzione aziendale a tal fine preposta, che avranno cura di procedere ad aggiornamenti con frequenza almeno annuale.
- 8.3. Il soggetto di cui all'articolo 8.2 provvede a (i) identificare le Parti Correlate dirette della Società; e (ii) comunicare per iscritto a ciascun amministratore e sindaco effettivo, nonché ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società o del soggetto che controlla la Società, l'avvenuta iscrizione nel registro, richiedendo contestualmente a ogni interessato la trasmissione iniziale dei dati circa gli Stretti Familiari, le entità nelle quali loro stessi ovvero i loro Stretti Familiari esercitano il controllo, anche in forma congiunta, o l'influenza notevole ovvero detengono una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto, tutti come individuati ai sensi della presente Procedura.
- 8.4. Gli Amministratori e i Sindaci effettivi, nonché i Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società o del soggetto che controlla la Società sono tenuti a comunicare tempestivamente al soggetto di cui all'articolo 8.2 qualsiasi variazione rilevante ai fini dell'individuazione dei soggetti ad essi correlati.

9. OPERAZIONI EFFETTUATE PER IL TRAMITE DI EVENTUALI CONTROLLATE

- 9.1. Qualora, successivamente all'entrata in vigore della presente Procedura, la Società dovesse acquisire il controllo di una o più società, troverà applicazione, *mutatis mutandis*, la presente Procedura.
- 9.2. In particolare, l'Operazione è approvata e/o eseguita dal competente soggetto delle società controllate previo motivato parere non vincolante rilasciato dal Comitato. Il parere deve essere reso in tempo utile rispetto alla data di approvazione e/o di esecuzione dell'Operazione. Tutte le informazioni trasmesse al Comitato, unitamente all'ulteriore documentazione relativa all'Operazione, sono messe tempestivamente a disposizione del soggetto competente ad approvare e/o eseguire l'Operazione.
- 9.3. Qualora l'Operazione da realizzarsi per il tramite della controllata sia di competenza dell'assemblea di quest'ultima, per la fase di istruttoria e di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea medesima si applica, *mutatis mutandis*, la procedura

sopra indicata.

10. DELIBERE QUADRO

- 10.1 Le Operazioni tra loro omogenee con determinate categorie di parti correlate, da realizzarsi anche tramite società controllate, possono essere approvate mediante il ricorso a delibere quadro.
- 10.2 Alle deliberazioni aventi a oggetto l'adozione di delibere quadro si applicano le disposizioni del precedente articolo 5, mentre tali disposizioni non trovano applicazione alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera quadro.
- 10.3 Le delibere quadro adottate conformemente al presente articolo non possono avere efficacia superiore a un anno e si devono riferire a Operazioni sufficientemente determinate, riportando almeno il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.
- 10.4 L'Amministratore Delegato nominato dalla Società rende una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione sull'attuazione delle delibere quadro.
- 10.5 In occasione dell'approvazione di una delibera quadro, la Società pubblica un documento informativo ai sensi del successivo articolo 11.2 se il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera superi una delle soglie di rilevanza individuate per la determinazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza.
- 10.6 Le Operazioni concluse in attuazione di una delibera quadro oggetto di un documento informativo pubblicato ai sensi del precedente capoverso non sono computate ai fini del cumulo previsto nel successivo articolo 11.2.

11. INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

11.1 Informativa periodica

11.1.1 Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 3, il competente Amministratore Delegato nominato dalla Società, con il supporto dei soggetti coinvolti nelle operazioni e/o con il supporto degli Amministratori o delle competenti funzioni aziendali delle società controllate, fornisce, almeno semestralmente, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società una adeguata informativa sull'attuazione delle delibere quadro di cui al precedente articolo 10 e sulle Operazioni con Parti Correlate eseguite, con particolare riferimento alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell'Operazione, ai termini e alle condizioni dell'Operazione, al procedimento valutativo, alle motivazioni sottostanti nonché agli eventuali rischi per la Società e le società controllate.

11.2 Informativa al pubblico sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza

- 11.2.1 In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, realizzate anche per il tramite di società controllate, la Società, fermo restando gli obblighi informativi di cui all'articolo 17 MAR, predispone un documento informativo redatto ai sensi dell'Allegato 4 al Regolamento Consob.
- 11.2.2 L'obbligo di pubblicazione del documento informativo sorge anche qualora siano compiute

più Operazioni nel corso del medesimo esercizio, con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, che siano tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, le quali – pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza – superino – ove cumulativamente considerate – almeno una delle soglie di rilevanza di cui all'Allegato 2 delle Disposizioni EGM Parti Correlate. Ai fini del predetto cumulo rilevano anche le operazioni compiute da società controllate italiane o estere e non si considerano le operazioni eventualmente esenti ai sensi della Procedura.

11.2.3 Il documento informativo è pubblicato nei termini e con le modalità indicate dall'articolo 5 del Regolamento Consob Parti Correlate.

11.3 Operazioni con parti correlate e comunicazioni al pubblico ai sensi dell'articolo 17 MAR

- 11.3.1 Qualora un'Operazione con Parte Correlata, conclusa anche per il tramite di eventuali società controllate, sia soggetta agli obblighi di comunicazione al pubblico previsti dall'articolo 17 MAR, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le seguenti informazioni:
 - la descrizione dell'Operazione;
 - l'indicazione che la controparte dell'Operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
 - la denominazione o il nominativo della controparte dell'Operazione;
 - se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate nell'Allegato 2 alle Disposizioni EGM Parti Correlate e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo del precedente articolo 11.2;
 - la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dalla presente Procedura;
 - l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato.

12 VIGILANZA SULLA PROCEDURA

12.1 Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della Procedura ai principi indicati dalle Disposizioni EGM Parti Correlate nonché sulla sua osservanza e ne riferisce all'assemblea ai sensi dell'articolo 2429, comma 2, del Codice Civile.